



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 04/02/2025

IL DIRIGENTE

Progetto di Legge

“Misure urgenti per la trasparenza e gli ammanchi contributivi e per i fenomeni distorsivi dell’economia”

**Art. 1**

(Finalità)

1. La presente Legge inserisce nel nostro ordinamento misure urgenti per la trasparenza dei versamenti contributivi, per far fronte agli ammanchi contributivi e per mettere al riparo il nostro sistema economico da effetti distorsivi.

**Art. 2**

(Trasparenza dei versamenti contributivi)

1. Ogni lavoratore dipendente ha il diritto di verificare lo stato dei versamenti contributivi previdenziali effettuati dall’azienda presso cui è impiegato, anche tramite un’apposita piattaforma messa a disposizione gratuitamente dall’I.S.S.
2. Le Organizzazioni Sindacali possono verificare, nell’interesse dei lavoratori associati, lo stato dei versamenti contributivi delle aziende.
3. Gli uffici competenti sono tenuti a fornire gratuitamente i dati e la documentazione necessaria per le verifiche contributive, a semplice richiesta dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. Qualora i contributi previdenziali non siano versati per un periodo complessivo di tre mesi, anche non consecutivi, l’Ufficio Contributi è obbligato a notificare il mancato versamento al Consiglio di Previdenza dell’ISS e ai lavoratori dipendenti interessati. La comunicazione avviene tramite lettera raccomandata e specifica lo stato di morosità del Codice Operatore.

**Art. 3**

(Misure cautelative per mancati versamenti contributivi)

1. Gli operatori economici che impiegano lavoratori con contratto Co.co.pro. sono obbligati a trasmettere all’Ufficio Contributi ISS, entro il giorno 15 del mese successivo, copia dei bonifici bancari effettuati a favore del prestatore d’opera. Il mancato invio di tale documentazione comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’omessa trasmissione all’ISS dei cedolini paga ai sensi del punto 1 dell’allegato H del Decreto Delegato n. 1/2018. L’operatore economico inoltre è soggetto alla procedura di determinazione dei contributi presunti sulla base del contratto in essere prevista dal comma 4 dell’articolo 47 della Legge 135/2006.
2. L’operatore economico che non effettua i versamenti contributivi obbligatori per tre mensilità, consecutive o non consecutive, è sottoposto a una procedura di controllo da parte dell’Ufficio Legale dell’ISS che, tramite il Tribunale, richiede la nomina di un controllore incaricato di gestire l’attività dell’operatore economico al fine di favorire il recupero delle somme dovute.
3. Il controllore è scelto tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e ha il compito di predisporre piani di rientro con l’ISS, non superiori a 18 mesi. Le spese relative alla



sua nomina e attività sono a carico dell'operatore economico debitore. Per l'esercizio delle sue funzioni, il controllore applica, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo III (Dei Sindaci) del Titolo II e dal Titolo VI (Dello Stato di Crisi) della Legge n. 47/2006 e successive modifiche.

4. La durata dell'incarico del controllore non può superare due anni. Se trascorso tale termine il recupero delle somme risulta infruttuoso e i versamenti contributivi continuano a essere irregolari, l'ISS richiede l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti del debitore.

5. L'incarico del controllore si conclude con l'apertura della procedura concorsuale o, in alternativa, su disposizione del magistrato competente, previa relazione dell'Ufficio Legale dell'ISS che attesti il completo ripianamento dei debiti contributivi.

#### Art. 4

“L'art. 26 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è così sostituito:

#### Art. 26

##### *(Irreperibilità del contribuente)*

1. Qualora il debitore non abbia domicilio, residenza o dimora ovvero sede legale nel territorio della Repubblica, l'attività di riscossione avverrà secondo le modalità previste con apposito **Decreto-Delegato, da emanarsi entro il 31 ottobre 2025.**

**Il decreto deve prevedere che il debitore, indipendentemente dal fatto che sia socio o amministratore, residente o non residente, e qualora abbia crediti iscritti a Ruolo ai sensi della presente legge, accetti senza riserve la possibilità di pignoramento di somme, titoli, beni mobili registrati e beni immobili situati anche al di fuori del territorio della Repubblica di San Marino. Le spese della procedura sono interamente a carico del debitore.**

2. **Per i soggetti residenti, l'attività esecutiva coinvolge anche beni mobili e immobili detenuti all'estero, anche se posseduti per interposta persona. In particolare, le modalità di intervento comprendono:**

a) **il ricorso al Decreto Consiliare n. 115/2015, che ratifica la Convenzione Multilaterale di Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale, come modificata dal relativo Protocollo e Allegato del 2010;**

b) **l'attivazione di accordi bilaterali in materia giudiziaria o amministrativa per agevolare la riscossione dei crediti;**

c) **l'instaurazione di contenziosi civili presso i fori competenti nei Paesi dove si trovano i beni o risiede il debitore, tramite assistenza legale da selezionarsi nel rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici per servizi, ove compatibili.**

3. **Al fine di facilitare le attività descritte al comma 1, il Servizio Esattoria è autorizzato a ricercare informazioni relative alle disponibilità economiche, reddituali e patrimoniali del debitore detenute all'estero.**

**Qualora non esistano accordi amministrativi di cooperazione informativa neppure tramite Unità Operative o Articolazioni Organizzative del Settore Pubblico Allargato, il Servizio Esattoria è autorizzato ad accedere a banche dati private, selezionate mediante bando pubblico. I costi di tale attività sono integralmente addebitati al debitore nella fase di riscossione.**

#### Art. 5

##### *(Disposizioni per il contrasto dei fenomeni distortivi nel mercato degli autoveicoli)*

1. Il Congresso di Stato è incaricato di emanare, entro il 31 maggio 2025, un Decreto Delegato volto

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00011756 del 04/02/2025



- a introdurre misure per il contrasto dei fenomeni distortivi nel mercato degli autoveicoli.
2. Le disposizioni del Decreto Delegato si applicano esclusivamente alle attività economiche del settore degli autoveicoli costituite dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto.
3. Il Decreto Delegato deve prevedere, tra le altre disposizioni:
- a) l'obbligo di pagamento anticipato della monofase sulle importazioni di autovetture e autoveicoli leggeri;
  - b) che le vendite effettuate verso operatori economici esteri siano regolate secondo quanto previsto dall'articolo 7, lettera a) della Legge 21 dicembre 1993 n. 134, ossia con addebito dell'IVA;
  - c) l'applicazione di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni;
  - d) la limitazione dell'applicazione delle disposizioni ai primi 24 mesi successivi al rilascio della licenza per le attività economiche interessate.

#### Art. 6

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 50/2024 è così modificata:

#### Art. 3

*(Requisiti soggettivi per l'ottenimento della autorizzazione ad operare e autorizzazione ad operare per società o imprese estere fino a centottanta giorni)*

1. Può ottenere un'autorizzazione ad operare la persona fisica che:
- a) sia residente nella Repubblica di San Marino;
  - b) abbia la capacità civile;
  - c) non risulti soggetto inadempiente. **Ai fini dei requisiti di insussistenza di debiti esattoriali, al fine del rilascio della autorizzazione ad operare, si considerano tutti i debiti, non rientranti in un piano di rientro puntualmente rispettato, riferiti ad attività economiche svolte in precedenza nella Repubblica di San Marino sia individualmente, sia per stabile organizzazione, ed anche per il tramite di società o altro soggetto giuridico nelle quali la persona abbia svolto l'incarico di legale rappresentante o abbia rivestito la qualità di socio anche se le quote risultano intestate a società fiduciarie o trust;**
  - d) sia in possesso di ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;
  - e) non sia occupato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 6;
  - f) abbia ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora previsto dalla normativa vigente in settori ritenuti strategici.

#### Art. 7

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 50/2024 è così modificata:

2. Può ottenere un'autorizzazione ad operare la persona giuridica che:
- a) sia iscritta nel Registro delle società della Repubblica di San Marino;
  - b) non risulti soggetto inadempiente. **Ai fini dei requisiti di insussistenza di debiti esattoriali, al fine del rilascio della autorizzazione ad operare, si considerano tutti i debiti, non rientranti in un piano di rientro puntualmente rispettato, riferiti ad attività economiche svolte in precedenza nella Repubblica di San Marino sia individualmente, sia per stabile organizzazione, ed anche per il tramite di società o altro soggetto giuridico nelle quali la persona abbia svolto l'incarico**

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00011756 del 04/02/2025



**di legale rappresentante o abbia rivestito la qualità di socio anche se le quote risultano intestate a società fiduciarie o trust;**

c) sia in possesso di ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali;

d) abbia ottenuto apposito nulla osta del Congresso di Stato qualora previsto dalla normativa vigente in settori ritenuti strategici.

### Art. 8

Al Decreto Delegato 23 agosto 2024 n.134 "Disposizioni sul consumo" è aggiunto l'Art. 4 bis:

#### Art.4bis

*(Informazioni al consumatore per le vendite a distanza e relativi controlli)*

1. L'operatore economico che svolge attività di commercio di beni e servizi tramite mezzi di comunicazione e strumenti informatici è obbligato a rendere disponibili, in modo semplice, diretto e permanente, le seguenti informazioni relative la propria attività, da dichiarare nella procedura di rilascio dell'autorizzazione a operare:

a) le modalità di contatto per la vendita al pubblico quali, ad esempio, commercio elettronico, televisione, radio o altri strumenti e modalità di comunicazione;

b) il collegamento informatico al registro delle imprese, tenuto dall'Ufficio Attività Economiche (UAE), che consenta agli utenti di verificare che l'operatore economico sia attivo.

2. Le attività economiche svolte a distanza e con modalità telematiche devono utilizzare esclusivamente server ubicati nella Repubblica di San Marino e conti correnti aperti presso istituti bancari o creditizi con sede nella Repubblica di San Marino.

Gli operatori devono dichiarare i relativi fornitori di servizi, i domini utilizzati e ogni altro dato identificativo necessario a garantire la loro riconoscibilità. Eventuali modifiche a tali informazioni devono essere comunicate con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla loro attivazione.

3. Per le vendite effettuate tramite televisione, telefono o altri mezzi simili, è obbligatorio indicare chiaramente:

a) l'identità del cedente del bene o servizio;

b) le condizioni contrattuali.

4. Ai consumatori è garantito libero accesso al portale OPEC per verificare le informazioni previste dai commi 1 e 2.

5. Il Settore Criminalità Informatica del Corpo della Gendarmeria ha il compito di:

a) monitorare gli operatori economici che svolgono attività di commercio di beni e servizi tramite mezzi di comunicazione e strumenti informatici riconducibili a soggetti locali;

b) diffidare tempestivamente gli operatori economici che risultino non conformi alle disposizioni di legge. Qualora la diffida non produca effetti entro 15 giorni, il Settore può procedere al blocco delle transazioni sul sito o al suo oscuramento, anche attraverso la collaborazione con Corpi di Polizia di altri Stati;

c) informare immediatamente l'UAE e il Corpo di Polizia Civile sugli interventi effettuati, per consentire il controllo amministrativo da parte del settore di vigilanza sulle attività economiche;

d) richiedere all'UAE di segnalare nel registro delle imprese i provvedimenti di blocco o oscuramento adottati;

e) collaborare con l'UAE per predisporre un'adeguata infrastruttura informatica del Registro delle Imprese, garantendo flussi informativi idonei al monitoraggio e al controllo degli operatori economici.

6. Il Settore Criminalità Informatica del Corpo della Gendarmeria svolge, inoltre, attività di controllo sugli annunci di natura economica pubblicati tramite mezzi di comunicazione sociale. Qualora tali

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



annunci evidenzino attività svolte senza le previste autorizzazioni, essi sono segnalati al Corpo di Polizia Civile per consentire controlli amministrativi mirati, con particolare riferimento alle movimentazioni finanziarie.

7. In caso di violazioni delle disposizioni previste dal presente articolo, oltre alle sanzioni previste dalle normative specifiche, si applica una sanzione pecuniaria minima come definita dall'articolo 7 (Pubblicità nei rapporti tra operatori economici e verso i consumatori) del presente Decreto Delegato.

## Art. 9

Al Decreto Delegato 23 agosto 2024 n.134 "Disposizioni sul consumo" è aggiunto l'Art. 7 bis:

### Art.7bis

#### (Azioni ingannevoli)

1. È considerata ingannevole ogni pratica commerciale che, contenendo informazioni false o, pur essendo di fatto corretta, sia presentata in modo tale da indurre o risultare idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo a uno o più dei seguenti elementi, e che, in ogni caso, determini o possa determinare una decisione commerciale che il consumatore non avrebbe altrimenti preso:

- a) l'esistenza o la natura del prodotto;
- b) le caratteristiche principali del prodotto, inclusi la disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, i risultati attesi dal suo utilizzo, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
- c) la portata degli impegni assunti dall'operatore economico, i motivi della pratica commerciale, la natura del processo di vendita, o qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o approvazione diretta o indiretta del professionista o del prodotto;
- d) il prezzo o il modo in cui è calcolato, o l'esistenza di uno specifico vantaggio sul prezzo;
- e) la necessità di manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
- f) la natura, le qualifiche e i diritti dell'operatore economico o del suo agente, inclusi identità, patrimonio, capacità, status, riconoscimento, affiliazioni o collegamenti, diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale, o premi e riconoscimenti ricevuti;
- g) i diritti del consumatore, inclusi il diritto alla sostituzione o al rimborso, come previsto dall'articolo 20 della presente legge.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, tenuto conto delle caratteristiche e delle circostanze del caso concreto, induce o è idonea a indurre il consumatore medio a prendere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso e che comporti:

- a) attività di commercializzazione che genera confusione con prodotti, marchi, denominazioni sociali o altri segni distintivi di un concorrente, incluse forme di pubblicità comparativa illecita;
- b) il mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, degli impegni contenuti in codici di condotta che lo stesso ha dichiarato di osservare, purché tali impegni siano fermi e verificabili e il professionista indichi nella pratica commerciale di essere vincolato al codice.

3. È considerata scorretta ogni pratica commerciale che:

- a) che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia, inducendo i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza;
- b) sia posta in essere da banche, istituti di credito o intermediari finanziari che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbligano il cliente a sottoscrivere una polizza assicurativa erogata dalla stessa



- banca, istituto o intermediario, o all'apertura di un conto corrente presso di loro;
- c) sia destinata, direttamente o indirettamente, a bambini o adolescenti, minacciando in qualsiasi modo la loro sicurezza;
  - d) imponga un sovrapprezzo sui costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

**Art.10**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente Legge entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

In Fede  
Per il Gruppo RETE  
Emanuele Santi

Arrivo: AOO AOO-02, N. Prot. 00011756 del 04/02/2025